

PROGETTO DI FUSIONE PROPRIA o PER UNIONE

tra

FONDO DI GARANZIA AL COMMERCIO TURISMO E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA – Fogalco Soc. Coop.

e

FIDICOMTUR SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA DI GARANZIA FIDI PER LE IMPRESE COMMERCIALI E TURISTICHE – Fidicomtur Soc. Coop.

Il Consiglio di Amministrazione della Società Fondo di Garanzia al Commercio Turismo e Servizi Società Cooperativa – in forma abbreviata **Fogalco Soc. Coop.** (in seguito anche *Fogalco*)

e

il Consiglio di Amministrazione di Fidicomtur Società Cooperativa a responsabilità limitata di garanzia fidi per le imprese commerciali e turistiche – in forma abbreviata **Fidicomtur Soc. Coop.** (in seguito anche *Fidicomtur*)

PREMESSO CHE

- a) le due Società intendono procedere alla fusione propria o per unione (in seguito anche la "Fusione") dando origine ad una nuova entità giuridica mediante redazione di un unico progetto di fusione;
- b) alle fusioni tra Confidi si applicano in ogni caso le disposizioni del libro V, titolo V, capo X, sezione II del Codice Civile e le disposizioni contenute nell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003;
- c) ai sensi del comma 40 dell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003, a far data dal 1 gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i soci eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla riforma delle Società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale;
- d) a norma dell'art. 11 dello Statuto di Fogalco, il capitale sociale è diviso in quote;
- e) a norma dell'art.9.2 dello Statuto di Fidicomtur, il capitale sociale è diviso in quote;
- f) il comma 17 dell'art. 13 del DL 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003 prevede per i Confidi la disapplicazione del primo e secondo comma dell'art. 2525 codice civile e il comma 52 del medesimo articolo della Legge quadro Confidi stabilisce che i confidi già costituiti al momento dell'entrata in vigore del sopra indicato Decreto Legge non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato dal comma 13 e pari a 250 Euro;

TUTTO CIÒ PREMESSO

hanno redatto e predisposto ai sensi dell'**art. 2501-ter codice civile** e dell'**articolo 13, commi 39-42 del D.L. 269/2003 come convertito dalla Legge 326/2003** il presente **progetto di fusione propria o per unione** (di seguito anche il "Progetto di Fusione") **tra** la Società Fondo di Garanzia al Commercio Turismo e Servizi Società Cooperativa – *Fogalco Soc. Coop.* **e la** Società Fidicomtur Società Cooperativa a responsabilità limitata di garanzia fidi per le imprese commerciali e turistiche – *Fidicomtur Soc. Coop.*

ARTICOLO 1 - Tipo, denominazione e sede delle Società partecipanti alla fusione – art. 2501-ter n.1

FOGALCO Soc. Coop. - Fondo di Garanzia al Commercio Turismo e Servizi Società Cooperativa

Cooperativa con capitale rappresentato da quote,

con sede in Via Borgo Palazzo n. 137 (24125) Bergamo.

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all'albo delle cooperative al numero A111345,

N.° Registro delle Imprese di Bergamo e codice fiscale 80028070169 - N.° Iscrizione REA: BG-170674,

Iscrizione nell'elenco OCM art.112/TUB Organismo Confidi Minori n. 68.

FIDICOMTUR Soc. Coop. - Fidicomtur Società Cooperativa a responsabilità limitata di garanzia fidi per le imprese commerciali e turistiche

Cooperativa con capitale rappresentato da quote,

con sede in Via Ballarini Francesco, 12 (22100) Como.

La Cooperativa ha per oggetto lo svolgimento dell'attività di garanzia collettiva dei fidi ed è iscritta all'albo delle cooperative al numero A109713.

N. Registro delle Imprese di Como-Lecco e codice fiscale 00756420139 - N. Iscrizione REA: CO-163306,

Iscrizione nell'elenco OCM art.112/TUB Organismo Confidi Minori n. 61.

ARTICOLO 2 - Motivazioni dell'operazione – effetti economici

Le Società partecipanti alla fusione (di seguito, congiuntamente, "le Società") operano entrambe nel settore finanziario ed in particolare in quello degli intermediari specializzati nel rilascio di garanzie ai propri soci volte a favorire il finanziamento a breve e a medio-lungo termine da parte di banche.

Inoltre, operano prevalentemente nel territorio lombardo e si rivolgono a micro, piccole e medie imprese, principalmente appartenenti al sistema *Confcommercio*.

Inoltre le due Società sono soci (fondatori) di Asconfidi Lombardia: società cooperativa costituita nel novembre del 2009 su iniziativa e volontà di Confidi aventi sede legale ed operativa in Regione Lombardia; nel mese di settembre dell'anno 2016 è stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico ai sensi degli articoli 106 e seguenti del D.lgs. 385/93 (TUB) (comunicazione di Banca d'Italia n. 1127289/16 del 20 settembre 2016). Asconfidi Lombardia nasce, quindi, e si sviluppa quale modello organizzativo basato sulla divisione e separazione dei compiti tra la propria struttura baricentrica e quella dei Confidi soci: ai Confidi soci competono principalmente le attività sul territorio, i rapporti e le relazioni commerciali con le imprese socie, la raccolta delle domande di garanzia e la loro preistruttoria; in capo ad Asconfidi Lombardia sono strutturate le attività di istruttoria fidi, l'autonoma ed insindacabile decisione rispetto il rilascio di garanzie ed altre operazioni finanziarie connesse e/o similari, la gestione delle fidejussioni, il monitoraggio e la classificazione del credito anomalo, le attività di gestione anche monitoria delle partite deteriorate, le attività di recupero delle sofferenze di cassa e l'attività dei controlli di linea, di secondo e terzo livello. Se il profilo organizzativo è, quindi, caratterizzato dalla netta separazione delle funzioni tra le due "componenti" della rete, il profilo finanziario è invece caratterizzato dalla condivisione dell'assunzione di rischio

tra Asconfidi Lombardia, garante diretto nei confronti del sistema bancario, ed i Confidi della sua rete i quali, su ogni operazione di garanzia rilasciata (fatte salve talune operazioni autonomamente gestite da Asconfidi Lombardia assistite dalla garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI e le garanzie rilasciate di natura commerciale), rilasciano a favore di Asconfidi medesima una controgaranzia pari ad almeno il 50% del rischio complessivo da questa assunto. Anche sotto il profilo dell'assetto patrimoniale Asconfidi Lombardia ha implementato un modello sicuramente nuovo nel panorama dei Confidi conosciuti, ma che le consente il raggiungimento ed il mantenimento di elevato standing patrimoniale; un modello che poggia stabilmente su regole statutarie e regolamentari interne ben definite e vincolanti per i soci e che garantiscono alla Società una progressiva e costante capitalizzazione. Nell'ambito del contratto di rete sottoscritto tra Asconfidi e i confidi soci, ai fondi propri di Asconfidi occorre aggiungere anche l'ammontare del patrimonio netto dei singoli confidi soci.

Le Società coinvolte nell'operazione di fusione detengono rispettivamente le seguenti quote di Asconfidi Lombardia:

- Fogalco Soc. Coop.: 7,71%
- Fidicomtur Soc. Coop.: 10,60%.

Da tempo le analisi condivise in Asconfidi Lombardia hanno evidenziato un andamento positivo della stessa Asconfidi, sotto il profilo della operatività, dell'equilibrio economico e della solidità patrimoniale.

Situazione ben diversa per quanto concerne, invece, le Società che, in tale contesto socio-economico e attraverso l'operazione di fusione che intendono attuare, prevedono di riavviare un processo di sviluppo operativo ed invertire la tendenza che negli ultimi anni ha visto una operatività in progressiva contrazione.

Le operazioni di aggregazione societaria tra i confidi soci di Asconfidi Lombardia sono quindi da annoverare tra gli strumenti strategici di rafforzamento ed efficientamento di "sistema".

La prospettata fusione contribuirà a ridurre i costi di struttura e funzionamento del sistema/gruppo Asconfidi Lombardia e consentirà alle Società di vedere ulteriormente rafforzata la propria posizione all'interno della compagine di Asconfidi Lombardia.

L'interesse ad un'operazione di aggregazione fra le Società nasce dalla consapevolezza e dalla condivisione da parte delle Società delle sfide che caratterizzano l'attuale situazione del settore della garanzia al credito.

Le profonde evoluzioni normative e di mercato, che hanno caratterizzato e stanno caratterizzando tuttora il settore della garanzia e, più in generale, il rapporto tra la piccola e media impresa e la banca sul territorio, hanno determinato in maniera sempre più impellente spinte al riposizionamento strategico e all'aggregazione industriale da parte di molti Confidi, al fine di rivedere in chiave strategica ed operativa il proprio ruolo nell'ambito del sistema finanziario ed imprenditoriale del territorio di riferimento.

Tenuto conto di quanto precede, le Società partecipanti all'operazione in esame intendono continuare a perseguire i propri scopi sociali - assolutamente coincidenti - facilitandone il conseguimento in un'ottica di semplificazione, economicità, aumento della capacità contrattuale, nel rispetto dei principi mutualistici e nell'interesse dei soci.

Alla luce di quanto delineato, attraverso la fusione propria tra Fogalco e Fidicomtur saranno perseguiti i seguenti obiettivi:

- 1) facilitare il conseguimento degli scopi sociali;
- 2) offrire maggiori prospettive alle PMI socie con riguardo alle possibilità di accesso al credito;
- 3) perseguire una maggiore efficienza ed economicità della gestione, nell'intento di ridurre i costi fissi ed ampliare le possibilità di soddisfazione dei bisogni dei propri soci; in particolare si ritiene sia facilmente ipotizzabile una riduzione marcata delle spese amministrative complessive, anche alla luce del piano industriale/budget previsionale che gli organi amministrativi delle rispettive parti hanno predisposto;

- 4) migliorare i requisiti patrimoniali della Società risultante post fusione rispetto alle attuali situazioni patrimoniali delle società partecipanti;
- 5) potenziare l'operatività del Confidi che avrà origine dall'aggregazione in parola, nell'ottica della valorizzazione dei principi mutualistici e nell'interesse degli attuali e futuri soci;
- 6) rafforzare il "sistema Asconfidi Lombardia", semplificandone la struttura, riducendone i costi, tutelando i patrimoni a garanzia dei rischi che ciascun Confidi ha nei confronti di Asconfidi Lombardia e rafforzando la posizione dei due confidi coinvolti in Asconfidi Lombardia.

ARTICOLO 3 - Atto costitutivo e statuto della Società risultante dalla fusione - art. 2501-ter n. 2

Si allega al presente progetto la bozza di Statuto della Società risultante dalla fusione, ritenuto idoneo a disciplinare l'organizzazione e il funzionamento del nuovo Confidi.

ARTICOLO 4 - Rapporto di cambio e modalità di assegnazione delle quote - art. 2501-ter n. 3 e 4

Il capitale di entrambe le Società partecipanti è suddiviso in quote. La quota sociale è nominativa, indivisibile e non frazionabile.

Ai fini della determinazione del rapporto di cambio tra le quote possedute dai soci di ciascuna delle due Società che verranno annullate per effetto della fusione e le quote di nuova assegnazione da parte della Società risultante dalla fusione, occorre premettere che la fusione avviene tra "Confidi", e precisamente tra due Confidi in forma di società cooperativa, tutti svolgenti attività di *garanzia collettiva dei fidi*.

Gli statuti delle due Società partecipanti all'operazione, in conformità alle disposizioni dettate in materia di confidi dall'articolo 13 del D.L. 269 del 30.9.2003 (come convertito dalla Legge 326/2003), prevedono egualmente il divieto di distribuzione degli avanzi di gestione, di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci; tutte le riserve e i fondi sono indivisibili e non possono essere ripartiti tra i soci, neppure in caso di scioglimento della Società.

Gli statuti delle due Società partecipanti all'operazione di aggregazione societaria prevedono, inoltre, che nell'Assemblea ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle quote/azioni possedute.

Il comma 40 dell'articolo 13 citato dispone in tema di fusioni tra Confidi quanto segue: *"A far data dal 1° gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del Codice civile, come modificato dalla riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale."*

In ossequio alla disposizione riportata e alla sottointesa irrilevanza dei rispettivi capitali economici, il rapporto di cambio sarà "alla pari", ovverosia sulla base dei soli valori nominali delle azioni o delle quote delle cooperative partecipanti all'operazione di fusione.

Il concambio, quindi, verrà soddisfatto mediante l'assegnazione ai soci delle Società partecipanti alla fusione di quote di nuova emissione della Società risultante dall'operazione stessa, aventi valore nominale unitario pari a quello delle quote attualmente possedute.

Il capitale sociale, variabile, della Società Cooperativa di nuova costituzione sarà determinato dalla sommatoria del capitale variabile delle due Società cooperative partecipanti.

Si dà atto che, in seguito alle descritte modalità di assegnazione, risulterà rispettata la disposizione di cui all'art. 13, comma 13 del D.L. 269 del 30.09.2003 secondo la quale la quota di partecipazione di ciascun socio non può essere superiore al 20 per cento del capitale sociale.

ARTICOLO 5 - Data di Decorrenza della partecipazione agli utili - art. 2501-ter n. 5 c.c.

Le quote di nuova emissione della Società risultante dalla fusione, attribuite in concambio ai soci delle Società partecipanti, parteciperanno agli utili dalla data in cui avrà effetto la fusione.

Sulla base delle disposizioni dell'art. 13, comma 18, del D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 nonché dallo Statuto di nuova adozione della Società avente causa, è fatto divieto di distribuire ai soci, sotto qualsiasi forma, avanzi di gestione, riserve o remunerazione di strumenti finanziari. Tale divieto sarà operante per la vita della Società ed anche in caso di scioglimento nonché di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio.

ARTICOLO 6 - Data di decorrenza contabile e fiscale della fusione – art. 2501-ter n. 6 c.c.

Le operazioni di *Fogalco* e *Fidicomtur* saranno imputate al bilancio della Società nascente dalla fusione a decorrere dalla data in cui avrà effetto la fusione. Gli effetti della fusione saranno disciplinati dalle seguenti disposizioni:

Effetti contabili e fiscali: ai fini contabili, la data a decorrere dalla quale le operazioni delle Società fuse saranno imputate al bilancio della società risultante dalla fusione è fissata al **1° gennaio 2026**. La medesima decorrenza viene stabilita anche ai fini fiscali.

Effetti giuridici reali: ai sensi di quanto disposto dall'art. 2504 bis, secondo comma del codice civile, la fusione avrà efficacia a partire dalla data in cui verrà effettuata l'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il registro delle imprese di cui all'art. 2504 del Codice civile.

Con decorrenza dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione presso il registro delle imprese:

- le imprese socie di *Fogalco* e di *Fidicomtur* saranno a tutti gli effetti di legge, di statuto e di regolamento interno, considerate come socie del nuovo Confidi risultante dalla fusione, con conseguente applicazione nei loro confronti di tutte le norme statutarie e regolamentari;
- cesseranno dalla carica gli amministratori, la società di revisione e i sindaci delle due Società fuse;
- la fusione avrà efficacia nei confronti dei creditori delle Società fuse e dei terzi in genere, con trasferimento in capo alla società avente causa dei relativi rapporti giuridici preesistenti.

ARTICOLO 7 - Trattamento di particolari categorie di soci – art. 2501- ter n. 7 c.c.

Tutti i soci avranno diritto di fruire, senza limitazioni, delle attività e dei servizi svolti dalla Società risultante dalla fusione ed in particolare di ottenere le garanzie da essa fornite agli intermediari bancari e finanziari convenzionati che erogano finanziamenti in loro favore.

La fusione propria tra *Fogalco* Soc. Coop. e *Fidicomtur* Soc. Coop. non prevede il riconoscimento di trattamenti economico-patrimoniali differenziati a favore di alcuno dei soci delle società partecipanti alla fusione stessa, i quali godranno pertanto di eguali diritti senza che assuma rilievo l'ammontare delle singole partecipazioni attribuite.

ARTICOLO 8 - Vantaggi particolari art. 2501-ter n. 8 c.c.

La prospettata operazione di fusione propria non contempla il riconoscimento di vantaggi particolari a beneficio dei soggetti cui compete l'amministrazione delle due Società partecipanti.

ARTICOLO 9 - Situazioni patrimoniali – art. 2501-quater

Le situazioni patrimoniali sono rappresentate dai bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2025 dalle Società

partecipanti alla fusione, approvati dalle rispettive Assemblee, redatti secondo i criteri previsti dal codice civile, dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 136 del 18 febbraio 2015 e dal Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 2 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 10 - Relazione dell'organo amministrativo – art. 2501-quinquies

La relazione redatta dagli organi amministrativi delle Società partecipanti alla fusione sarà depositata nelle rispettive sedi o in alternativa pubblicata sul sito Internet delle stesse, unitamente agli altri documenti prescritti, a norma dell'articolo 2501 septies del codice civile.

ARTICOLO 11 - Altre informazioni

A seguito della fusione, anche la Società di nuova costituzione continuerà a svolgere la propria attività nella Regione Lombardia e nelle regioni limitrofe con possibilità di istituire anche sedi secondarie e unità locali. Inoltre, la Società risultante dalla fusione:

- viene denominata come di seguito indicato: **"UNICONFIDI Società Cooperativa"**, in forma abbreviata **"UNICONFIDI Soc. Coop."**;
- intende stabilire la propria sede legale nel territorio del Comune di Milano e, ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, si dà atto che questa è in Piazza Duse n. 1;
- può istituire con delibera dell'organo amministrativo, unità locali, sedi secondarie e filiali nei territori dei comuni in cui svolge la propria attività;
- ai fini delle relative volture e del subentro della nuova Società in tutti i rapporti facenti capo alle entità fuse, si dà atto che *Fogalco Soc. Coop.* è titolare di partecipazioni societarie in:
 - Asconfidi Lombardia Società Cooperativa,
 - Fin.Promo.Ter. Società Consortile per Azioni;
 - CSA Coesi Soc. Coop.;
 - Fondo Terziario Società consortile a.r.l.;e *Fidicomtur Soc. Coop.* è titolare di partecipazioni societarie in:
 - Asconfidi Lombardia Società Cooperativa,
 - Fin.Promo.Ter. Società Consortile per Azioni;
 - Fondo Terziario Società consortile a.r.l..
- si dà atto che le due Società partecipanti alla fusione non detengono beni immobili, né autoveicoli o automezzi.

In relazione a quanto sopra, le società partecipanti alla fusione, ai sensi di quanto consentito dal comma 40 dell'art. 13 della Legge 326 del 2003, successive modificazioni, non hanno provveduto alla nomina dell'esperto per la relazione della congruità del rapporto di cambio prevista dall'art. 2501 sexies del Codice civile.

Il presente progetto di fusione è stato approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle Società partecipanti.

Le Società si impegnano ad informare tempestivamente dell'operazione prospettata l'Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia), l'Organismo Confidi Minori (OCM) e gli organi sociali di Asconfidi Lombardia Società Cooperativa e Fin.Promo.Ter. Società Consortile per Azioni.

Allegato A

Bozza dello Statuto del Confidi risultante dalla fusione.

Bergamo / Como, 25 giugno 2026

Per il Consiglio di Amministrazione di Fogalco Soc. Coop.



Per il Consiglio di Amministrazione di Fidicomtur Soc. Coop.



Io sottoscritto **Cristian Botti**, legale rappresentante della società **Fogalco Soc. Coop.** dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.



Io sottoscritto **Roberto Benelli**, legale rappresentante della società **Fidicomtur Soc. Coop.** dichiaro, consapevole delle responsabilità penali previste ex art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento è stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale.


